

ATTO DEL GOVERNO

SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo recante: «Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e del regolamento (CE) n. 1830/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE»

(Parere ai sensi dell'articolo 3 della legge 31 ottobre 2003, n. 306)

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 9 novembre 2004)

Decreto legislativo recante: “Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (ce) n. 1829/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e del regolamento (ce) n. 1830/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di alimenti e di mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il presente schema di decreto legislativo è stato predisposto in attuazione della delega prevista all’articolo 3 della legge 31 ottobre 2003, n.306, (Legge comunitaria 2003), che autorizza il Governo ad adottare disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per la violazione, tra l’altro, di regolamenti comunitari vigenti alla data della sua entrata in vigore.

Il provvedimento in esame è volto, infatti, ad introdurre la disciplina sanzionatoria per le violazioni alle disposizioni del regolamento (CE) n.1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti ed ai mangimi geneticamente modificati, e del regolamento (CE) n.1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l’etichettatura di alimenti e di mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE.

Tenuto conto della stretta correlazione esistente tra i citati regolamenti, che, in ragione di ciò, contengono molteplici reciproci rinvii, si è ritenuto di predisporre un unico provvedimento per la definizione delle relative sanzioni.

I regolamenti n.1829/2003 e n.1830/2003 completano, infatti, il quadro normativo relativo alla sicurezza degli organismi geneticamente modificati (OGM): il primo introduce una normativa settoriale per il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio di alimenti e di mangimi geneticamente modificati, mentre il secondo definisce una normativa generale relativa alle procedure di tracciabilità e di etichettatura degli OGM.

Più in particolare, il regolamento (CE) n.1829/2003, includendo per la prima volta anche i mangimi contenenti OGM o loro derivati, stabilisce una procedura unica e centralizzata a livello comunitario per il rilascio dell’autorizzazione all’immissione in commercio di tre diverse categorie di prodotti:

- *gli OGM destinati ad essere utilizzati come alimento ovvero come mangime.* Questi prodotti non sono alimenti, né mangimi, ma OGM, cioè organismi in grado, anche potenzialmente (come le sementi, le spore, ecc.) di riprodursi o di trasferire materiale genetico. Prima dell’entrata in

vigore del regolamento(CE) n.1829/2003 l'immissione in commercio di tali prodotti era possibile, per le notifiche presentate in Italia, solo previa autorizzazione del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, come stabilito dal decreto legislativo 8 luglio 2003, n.224, che ha recepito la direttiva 2001/18/CE sulla emissione deliberata nell'ambiente di OGM;

- *gli alimenti ovvero i mangimi che contengono o sono costituiti da OGM.* Questi prodotti sono alimenti e/o mangimi che contengono OGM, quindi, organismi vivi che presentano potenziali rischi di dispersione nell'ambiente, anche se nel loro uso non è prevista, se non in via accidentale, una immissione diretta nell'ambiente. Prima dell'approvazione del regolamento n.1829/2003 per questi prodotti erano necessarie due distinte autorizzazioni: una, per la commercializzazione, rilasciata, per le autorizzazioni richieste in Italia, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio ed un'altra, per l'uso negli alimenti, rilasciata dalla Commissione europea ai sensi del regolamento (CE) n.258/1997;
- *gli alimenti ovvero i mangimi che contengono derivati da OGM.* Per questi prodotti (farine, oli, emulsionanti, ecc...), per i quali è necessaria solo una valutazione dal punto di vista sanitario e veterinario, ma non anche ambientale in quanto, non contenendo OGM, da essi non può derivare alcun rischio per l'ambiente, prima all'entrata in vigore del regolamento in questione era necessaria solo un'autorizzazione ai sensi del citato regolamento (CE) n. 258/1997.

Per quanto riguarda, invece, il regolamento (CE) n.1830/2003 esso, più in particolare, prevede disposizioni:

- sulla tracciabilità e sulla etichettatura di prodotti contenenti OGM o da essi costituiti;
- sulla tracciabilità di alimenti e di mangimi ottenuti da OGM (le disposizioni relative all'etichettatura di tali prodotti sono incluse nel regolamento (CE)1829/2003);
- sull'identificatore unico, vale a dire un codice numerico o alfa-numerico assegnato ad ogni OGM che permette di ricavare da apposite banche-dati informazioni specifiche relative allo stesso OGM.

Riguardo alla tracciabilità di prodotti contenenti OGM o da essi costituiti, il regolamento in questione distingue tra la prima fase dell'immissione in commercio nell'UE del prodotto e le fasi successive. Per chi opera nella prima fase prevede l'obbligo di trasmettere all'operatore successivo l'indicazione che il prodotto contiene OGM o è da essi costituito, nonché l'indicazione degli identificatori unici assegnati agli OGM presenti nel prodotto. I successivi operatori della filiera sono, quindi, tenuti a trasmettere agli operatori ai quali, a loro volta, cedono il prodotto tutte le informazioni loro trasmesse dall'operatore precedente, a partire da quello che ha effettuato la prima

fase dell'immissione in commercio. Si crea, in questo modo, un meccanismo che permette di conoscere il movimento dell'OGM nel corso dell'intera filiera produttiva.

Riguardo, invece, all'etichettatura di prodotti contenenti OGM o da essi costituiti, il regolamento prevede che i prodotti preconfezionati rechino in etichetta apposita dicitura sul contenuto di OGM, mentre per i prodotti non preconfezionati (c.d. "sfusi") offerti al consumatore finale impone all'operatore l'obbligo di esporre in prossimità del prodotto stesso una dicitura analoga a quella prevista per le etichette.

Per consentire la tracciabilità di alimenti e di mangimi ottenuti da OGM, gli operatori che immettono in commercio tali prodotti sono tenuti a trasmettere ai successivi operatori della filiera indicazioni di ciascuno degli ingredienti, delle materie prime o degli additivi ottenuti da OGM o, nel caso di prodotti privi di elenco di ingredienti, indicazione del fatto che il prodotto è stato ottenuto da OGM.

Nel rispetto dei criteri di delega stabiliti all'art. 2, comma 1, lettera c), della citata legge comunitaria n.306 del 2003, lo schema di decreto in esame prevede, oltre a sanzioni amministrative pecuniarie, anche sanzioni penali (alternativamente l'arresto o l'ammenda), tenuto conto che le violazioni alle disposizioni dei due regolamenti andranno a ledere o ad esporre a pericolo interessi costituzionalmente protetti, quali la salute e l'ambiente.

Tale previsione soddisfa, peraltro, anche il criterio generale di delega che impone l'adozione di sanzioni identiche a quelle già comminate da leggi vigenti per violazioni omogenee e di pari offensività, che, nel caso in esame, sono quelle, sia penali che amministrative, previste dal citato decreto legislativo n. 224 del 2003. Come già chiarito, con l'entrata in vigore dei due regolamenti in esame la commercializzazione di OGM destinati ad essere utilizzati come alimenti e/o mangimi, nonché di alimenti che contengono o sono costituiti da OGM è oggetto di una duplice ed alternativa disciplina in quanto il regolamento 1829/2003 consente che l'immissione sul mercato di detti prodotti possa, a scelta dell'operatore, essere effettuata o ai sensi del decreto legislativo n. 224 o ai sensi dello stesso regolamento 1829/2003.

Lo schema di decreto in esame si compone di tre Titoli: il Titolo I relativo alla disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.1829/2003, il Titolo II relativo alla disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.1830/2003 e, infine, il Titolo III sull'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie.

Il Titolo I è, a sua volta, suddiviso in cinque Capi. Il Capo I contiene disposizioni di carattere generale che individuano l'oggetto e la finalità del provvedimento; il Capo II definisce la disciplina sanzionatoria per le violazioni relative agli alimenti geneticamente modificati, mentre il

Capo III la disciplina relativa ai mangimi geneticamente modificati; detti Capi sono, a loro volta, ripartiti, in maniera speculare, in due Sezioni: la prima relativa alle sanzioni per violazioni delle disposizioni del regolamento concernenti l'autorizzazione e la vigilanza (articoli 4, 7, 8, 9, 10, 11, 16, 19, 20, 21, 22 e 23 del regolamento), la seconda relativa alle sanzioni per violazioni delle disposizioni sull'etichettatura (articoli 13 e 25 del regolamento). Il Capo IV, tenuto conto della coincidenza della materia disciplinata, estende agli OGM autorizzati ai sensi del regolamento comunitario l'applicazione delle sanzioni stabilite dal citato decreto legislativo n.224 del 2003 nelle ipotesi di utilizzo degli OGM per fini diversi da quelli indicati nella notifica, di non rispetto delle condizioni specifiche di impiego previste dall'autorizzazione e, infine, di mancata osservanza di obblighi di comunicazioni previsti dalla stesso decreto n.224 (articoli 30, comma 2, e 35, commi 3, 7 e 10); estende, inoltre, agli OGM autorizzati ai sensi del regolamento comunitario l'applicazione delle sanzioni stabilite all'articolo 36 del citato decreto legislativo n.224 in caso di danni provocati alla salute umana ed all'ambiente. Il Capo V, infine, introduce una disposizione transitoria in caso di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di un OGM che è stato oggetto di una valutazione di rischio favorevole.

Il Titolo II, relativo alla disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.1830/2003, è suddiviso in due capi: il Capo I contiene disposizioni di carattere generale che individuano l'oggetto e la finalità del provvedimento, mentre il Capo II stabilisce le sanzioni in caso di violazione degli obblighi di informazione e di etichettatura previsti agli articoli 4 e 5 del regolamento a carico di chi immette in commercio un prodotto contenente OGM ovvero un prodotto per alimenti o mangimi ottenuto da un OGM.

Infine, il Titolo III, considerato che, in base all'attuale riparto delle competenze fra le amministrazioni statali, la disciplina del rilascio deliberato nell'ambiente di OGM rientra nelle attribuzioni istituzionali del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, individua in quest'ultima amministrazione l'autorità competente ad irrogare le sanzioni amministrative pecuniarie previste dallo schema di decreto in esame limitatamente ai casi di violazione delle disposizioni concernenti l'immissione in commercio di OGM destinati ad essere utilizzati come alimento o come mangime ovvero l'immissione in commercio di alimenti e di mangimi che contengono o sono costituiti da OGM e nelle Regioni le autorità competenti ad irrogare le predette sanzioni in tutti gli altri casi di violazione di disposizioni riferite a prodotti in cui non sono presenti organismi transgenici.

Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri né minori entrate a carico del bilancio dello Stato e, pertanto, non si provvede a redigere la relazione tecnica.

Schema di decreto legislativo recante "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e del regolamento (CE) n. 1830, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE"

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della costituzione

Visto l'articolo 3 della legge 31 ottobre 2003, n. 306, recante delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie;

Visto il regolamento (CE) n. 1829, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

Visto il regolamento (CE) n. 1830, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

Visto il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati";

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del ...;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio e delle politiche agricole e forestali;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

TITOLO I

Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003

CAPO I

Disposizione generale

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni del presente titolo dettano la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, di seguito denominato regolamento.

CAPO II

Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative agli alimenti geneticamente modificati

Sezione I

Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all'autorizzazione ed alla vigilanza

Art. 2

(Disciplina sanzionatoria per le violazioni degli artt. 4, 7, 9, 10 e 11 del regolamento)

1. Chiunque immette in commercio un OGM destinato all'alimentazione umana o un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi della sezione I del capo II del regolamento medesimo, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda sino ad euro cinquantunomilasettecento.
2. Se l'immissione in commercio avviene dopo che l'autorizzazione è stata rifiutata, revocata o sospesa, si applica l'arresto da uno a tre anni o l'ammenda sino ad euro sessantamila.
3. Chiunque, dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione umana o di un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, senza che sia stata presentata, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, la domanda di rinnovo dell'autorizzazione, continua, dopo la scadenza della stessa, ad immettere sul mercato l'OGM o l'alimento, ovvero continua ad immettere sul mercato l'OGM o l'alimento dopo che il rinnovo dell'autorizzazione è stato rifiutato, revocato o sospeso, è punito, nel primo caso, con le pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui al comma 2.
4. Chiunque immette in commercio un OGM destinato all'alimentazione umana o un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, senza rispettare le condizioni o le restrizioni stabilite nell'autorizzazione o nel rinnovo dell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

5. Chi, dopo l'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione umana o di un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento, non effettua il monitoraggio eventualmente imposto dall'autorizzazione, o non presenta alla Commissione le relative relazioni, alle condizioni indicate nell'autorizzazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro venticinquemilanovecento.
6. Chi, dopo l'ottenimento della autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione umana o di un alimento di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento e l'immissione in commercio egli stessi, disponendo di nuove informazioni scientifiche o tecniche suscettibili di influire sulla valutazione della sicurezza nell'uso dei medesimi, non informa immediatamente la Commissione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

Art. 3

(Disciplina sanzionatoria per le violazioni dell'articolo 8)

1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 6, del regolamento, che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi eventuali derivati, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda sino ad euro cinquantunomilasettecento.
2. Chiunque mantiene sul mercato un alimento geneticamente modificato rientrante nel campo di applicazione della sezione 1 del capo II del regolamento, dopo che la domanda presentata ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 4, del regolamento medesimo, è stata rigettata, è punito con l'arresto da uno a tre anni o con l'ammenda sino ad euro sessantamila.

Sezione II

Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all'etichettatura

Art. 4

(Disciplina sanzionatoria per le violazioni dell'articolo 13 del regolamento)

1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario e del diritto interno in materia di etichettatura dei prodotti alimentari, chiunque immette in commercio un alimento di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento, destinato in quanto tale al consumatore finale od ai fornitori di alimenti per collettività, senza rispettare i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 13 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli alimenti che contengono materiale che contiene, è costituito o prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9% degli ingredienti alimentari considerati individualmente o degli alimenti costituiti da un unico ingrediente, o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita ai sensi dell'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento, purchè tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Al fine di stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.

CAPO III

Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative ai mangimi geneticamente modificati

Sezione I

Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all'autorizzazione ed alla vigilanza

Art. 5

(Disciplina sanzionatoria per le violazioni degli artt. 16, 19, 21, 22 e 23 del regolamento)

1. Chiunque immette in commercio, usa o modifica un OGM destinato all'alimentazione degli animali o un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza che per esso sia stata rilasciata l'autorizzazione ai sensi della sezione I del capo III del regolamento medesimo, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda sino ad euro cinquantunomilasettecento.
2. Se l'immissione in commercio avviene dopo che l'autorizzazione è stata rifiutata, revocata o sospesa, si applica l'arresto da uno a tre anni o l'ammenda sino ad euro sessantamila.
3. Chiunque, dopo il rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione degli animali o di un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza che sia stata presentata, ai sensi dell'articolo 11 del regolamento, la domanda di rinnovo dell'autorizzazione, continua, dopo la scadenza della stessa, ad immettere sul mercato, ad usare o modificare l'OGM o il mangime, ovvero continua ad immettere sul mercato, ad usare o a modificare l'OGM o il mangime dopo che il rinnovo dell'autorizzazione è stato rifiutato, revocato o sospeso, è punito, nel primo caso, con le pene di cui al comma 1, nel secondo caso, con le pene di cui al comma 2.
4. Chiunque immette in commercio, usa o modifica un OGM destinato all'alimentazione degli animali o un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, senza rispettare le condizioni o le restrizioni stabilite nell'autorizzazione o nel rinnovo dell'autorizzazione, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
5. Chi, dopo l'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione degli animali o di un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento, non effettua il monitoraggio eventualmente imposto dall'autorizzazione, o non presenta alla Commissione le relative relazioni, alle condizioni indicate nell'autorizzazione medesima, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro venticinquemilanovecento.
6. Chi, dopo l'ottenimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un OGM destinato all'alimentazione degli animali o di un mangime di cui all'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento e l'immissione in commercio degli stessi, disponendo di nuove informazioni scientifiche o tecniche suscettibili di influire sulla valutazione della sicurezza nell'uso dei medesimi, non informa immediatamente la Commissione, è punito con la

sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.

Art. 6

(Disciplina sanzionatoria per le violazioni dell'articolo 20 del regolamento)

1. Chiunque non ottempera al provvedimento adottato dalla Commissione ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 6, del regolamento, che dispone il ritiro dal mercato di un prodotto e dei suoi eventuali derivati, è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni o con l'ammenda sino ad euro cinquantunomilasettecento.
2. Chiunque mantiene sul mercato un mangime geneticamente modificato rientrante nel campo di applicazione della sezione 1 del capo III del regolamento, dopo che la domanda presentata ai sensi dell'articolo 20, paragrafo 4, del regolamento medesimo, è stata rigettata, è punito con l'arresto da uno a tre anni o con l'ammenda sino ad euro sessantamila.

Sezione II

Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative all'etichettatura

Art. 7

(Disciplina sanzionatoria per le violazioni dell'articolo 25 del regolamento)

1. Fatte salve le altre disposizioni del diritto comunitario e del diritto interno in materia di etichettatura dei mangimi, chiunque immette sul mercato un mangime di cui all'articolo 24, paragrafo 1, del regolamento, senza rispettare i requisiti in materia di etichettatura di cui all'articolo 25 del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai mangimi che contengono materiale che contiene, è costituito o prodotto a partire da OGM presenti in proporzione non superiore allo 0,9% per mangime e per ciascun mangime di cui esso è composto o in proporzione non

superiore alla minor soglia eventualmente stabilita ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 4, del regolamento, purchè tale presenza sia accidentale o tecnicamente inevitabile. Al fine di stabilire se la presenza di tale materiale sia accidentale o tecnicamente inevitabile, gli operatori devono essere in grado di dimostrare di avere preso tutte le misure appropriate per evitarne la presenza.

CAPO IV

Relazione con il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224

Art. 8

(Relazione con gli articoli 30, comma 2 e 35, comma 10 e con l'articolo 36 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224)

1. Le disposizioni degli articoli 30, comma 2 e 35, comma 10, del decreto legislativo numero 224 del 2003, si applicano anche nel caso di coltivazione di OGM autorizzati ai sensi del regolamento.
2. Fatte salve le disposizioni previste negli articoli 2, 3, 5 e 6, le disposizioni dell'articolo 36 del decreto legislativo numero 224 del 2003 si applicano anche nel caso di danni provocati dalla immissione in commercio di OGM destinati all'alimentazione umana o degli animali o di alimenti o mangimi che contengono o sono costituiti da OGM, rientranti nel campo di applicazione del regolamento.

CAPO V

Disposizione transitoria

Art. 9

(Disposizione transitoria in caso di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole)

1. Per un periodo di tre anni dalla data di applicazione del regolamento, e sempre che ricorrano le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafi 1 e 2 dello stesso, la presenza negli alimenti o nei mangimi di materiale che contiene OGM od è costituito o derivato da OGM in proporzione non superiore allo 0,5%, o in proporzione non superiore alla minor soglia eventualmente stabilita ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 3, del regolamento, non costituisce violazione degli articoli 2 e 5.

TITOLO II

Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1830, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003

CAPO I

Disposizione generale

Art. 10

(Oggetto e finalità)

1. Le disposizioni del presente titolo dettano la disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1831/2003, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE, di seguito denominato regolamento.

CAPO II

Disciplina sanzionatoria per le violazioni relative alla tracciabilità ed etichettatura dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti e per le violazioni relative alla tracciabilità dei prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM

Art. 11

(Disciplina sanzionatoria per le violazioni dell'articolo 4 del regolamento)

1. Chiunque, nella prima fase di immissione in commercio di un prodotto contenente OGM o da essi costituito, comprese le merci sfuse, o nelle fasi successive dell'immissione in commercio di tali prodotti, non assicura la trasmissione per iscritto all'operatore che riceve il prodotto delle informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro sessantamila. Nel caso dei prodotti contenenti miscele di OGM o da esse costituiti destinati all'uso diretto ed esclusivo come alimento o mangime, o destinati alla trasformazione, le informazioni di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, possono essere sostituite dalla dichiarazione, corredata dall'elenco, prevista dall'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento medesimo.
2. Chiunque, operando in qualunque fase della catena di produzione e distribuzione dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti, quale soggetto che immette in commercio o riceve, ad esclusione del consumatore finale, gli stessi, non predispone i sistemi e le procedure standardizzate di cui all'articolo 4, paragrafo 4, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ottomila ad euro cinquantamila. La disposizione non si applica nelle ipotesi ed alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento.
3. Chiunque viola le disposizioni in materia di etichettatura dei prodotti contenenti OGM o da essi costituiti, di cui all'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro settemilaottocento ad euro quarantaseimilacinquecento.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nelle ipotesi di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tracce di OGM indicate all'articolo 4, paragrafi 7 e 8, del regolamento.

Art 12

(Disciplina sanzionatoria per le violazioni dell'articolo 5 del regolamento)

1. Chiunque immette in commercio un prodotto per alimenti o mangimi ottenuto da OGM, senza assicurare la trasmissione per iscritto all'operatore che lo riceve delle informazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila ad euro sessantamila.
2. Chiunque, operando in qualunque fase della catena di produzione e distribuzione dei prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM, quale soggetto che immette in commercio o riceve, ad esclusione del consumatore finale, gli stessi, non predispone i sistemi e le procedure standardizzate di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro ottomila ad euro cinquantamila. La disposizione non si applica nelle ipotesi ed alle condizioni di cui all'articolo 6 del regolamento.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano nelle ipotesi di presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di tracce di OGM in prodotti per alimenti o mangimi ottenuti da OGM indicate all'articolo 5, paragrafo 4, del regolamento.

TITOLO III

Applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie

Art. 13

(Autorità competente)

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio provvede, nell'ambito delle attività previste dalle norme vigenti, all'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dagli articoli 2, 3, 5 e 6 nei casi di violazioni relative alle fattispecie di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettere a) e b), ed all'articolo 15, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 1829 del 2003. Provvede, altresì, all'irrogazione delle sanzioni previste dall'articolo 11, commi 1 e 2, e dall'articolo 12, nei casi di violazioni relative alle fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n. 1830 del 2003.
2. Le Regioni e le Province autonome provvedono all'irrogazione delle altre sanzioni amministrative pecuniarie previste dal presente decreto legislativo.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.



Presidenza
del Consiglio dei Ministri

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

Parere ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati, e del regolamento (CE) n. 1830, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE"

Repertorio atti n. 2102 del 14 ottobre 2004

**LA CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI TRA LO STATO, LE REGIONI E
LE PROVINCE AUTONOME DI TRENTO E BOLZANO**

Nell'odierna seduta del 14 ottobre 2004

VISTO il regolamento (CE) n. 1829, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati;

VISTO il regolamento (CE) n. 1830, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE;

VISTO il decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 224, recante attuazione della direttiva 2001/18/CE concernente l'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati;

VISTO lo schema di decreto legislativo recante "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n. 1829, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e del regolamento (CE) n. 1830, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE", proposto dai Ministri per le politiche comunitarie e della giustizia, di concerto con i Ministri della salute, dell'ambiente e della tutela del territorio, delle politiche agricole e forestali, approvato preliminarmente nella seduta del Consiglio dei Ministri del 16 luglio 2004 e trasmesso alle Regioni dalla Segreteria di questa Conferenza in data 23 luglio c.a.;

CONSIDERATE le risultanze dell'incontro tecnico dell'8 settembre 2004, nel corso del quale i rappresentanti regionali si sono espressi favorevolmente;

52 Pec. con 2004

10/10/04



*Presidenza
del Consiglio dei Ministri*

CONFERENZA PERMANENTE PER I RAPPORTI
TRA LO STATO, LE REGIONI E LE PROVINCE AUTONOME
DI TRENTO E BOLZANO

TENUTO CONTO che, nel corso della seduta del 20 settembre 2004 del Comitato tecnico di coordinamento in materia di agricoltura, gli Assessori regionali, evidenziando la concorrenza di più soggetti nella determinazione e nella erogazione delle sanzioni, hanno richiesto un approfondimento istruttorio, tenutosi il successivo 16 ottobre del corrente anno;

CONSIDERATE le risultanze tecniche, determinatesi con una nuova formulazione dell'**articolo 13**, formalizzate nella successiva seduta del ricordato Comitato tecnico del 7 ottobre 2004 dagli Assessori regionali all'agricoltura e concordati con il Ministro delle politiche agricole e forestali, di seguito specificate: **comma 1**, alla sesta riga eliminare la frase " e dall'articolo 12, nei casi di violazioni relative alle fattispecie di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera a), del regolamento (CE) n.1830 del 2003; **comma 2**, aggiungere, alla fine, dopo la parola "legislativo" la seguente frase " nei casi di violazioni relative ad alimenti e mangimi immessi in commercio, così come definiti dalla vigente legislazione nazionale comunitaria";

CONSIDERATO che, nel corso dell'odierna seduta di questa Conferenza, i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano hanno espresso avviso favorevole sul testo concordato in sede di Comitato tecnico permanente di coordinamento in materia di agricoltura del 7 ottobre c.a.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

con le modifiche di cui in premessa, sullo schema di decreto legislativo recante "Disciplina sanzionatoria per le violazioni del regolamento (CE) n.1829, del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati e del regolamento(CE) n.1830 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE".

IL SEGRETARIO
Dott. Riccardo Carpino

Riccardo Carpino



IL PRESIDENTE
Sen. Prof. Enrico La Loggia

Enrico La Loggia

He